

Università degli Studi di Bari Aldo Moro

Dipartimento Gestione Risorse Finanziarie
Area Ragioneria e Contabilità

Limiti di spesa esercizio finanziario 2011

| | |
|--|---------|
| ➤ INTRODUZIONE | Pag. 2 |
| ➤ RIDUZIONE COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI | Pag. 3 |
| ➤ SPESE PER REL. PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, | Pag. 6 |
| PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA | |
| ➤ SPONSORIZZAZIONI | Pag. 8 |
| ➤ MISSIONI | Pag. 9 |
| ➤ FORMAZIONE | Pag. 11 |
| ➤ ACQUISTO, NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUT. AUTOVETTURE | Pag. 12 |
| ➤ MANUTENZIONE IMMOBILI | Pag. 13 |
| ➤ PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO CO CO | Pag. 14 |
| ➤ FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO | Pag. 15 |
| ➤ RIMBORSI AL BILANCIO DELLO STATO | Pag. 16 |

▪ **INTRODUZIONE**

Il varo della manovra correttiva, ad opera del Governo, avvenuto a maggio di quest'anno (D.L. 78/2010), già in presenza delle note riduzioni del Fondo di Finanziamento Ordinario della Legge 133/2008, ha prodotto riduzioni lineari alla spesa pubblica. Tali riduzioni, pur nell'ottica dell'esigenza di addivenire al complessivo contenimento della spesa statale, sono state imposte senza considerare le specificità del contesto universitario e l'importanza che taluni dei settori della spesa, colpiti dai tagli, rivestono per il funzionamento della ricerca e della didattica.

Inoltre, le disposizioni introdotte dalla predetta manovra, secondo una prassi governativa invalsa negli ultimi anni, nel prescrivere la contrazione di talune fattispecie di stanziamenti di spesa, comportano risparmi che - spesso - lungi dal poter essere investiti a favore delle ulteriori, molteplici esigenze gestionali, dovranno essere oggetto di rimborso allo Stato. Si assiste, pertanto, ad un'indiretta sottrazione di risorse finanziarie al sistema delle Università, aggiuntiva rispetto ai noti tagli del finanziamento ordinario.

La presente relazione ha l'obiettivo di raccogliere ed illustrare i principali effetti, le ripercussioni ed i vincoli che le attuali disposizioni di legge in materia di contenimento della spesa pubblica determinano nella formazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2011 di questa Università. La stessa può costituire un utile, oltretutto omogeneo, strumento di riferimento per i centri di spesa, i quali dovranno adeguare la propria gestione finanziaria alle norme di seguito commentate.

▪ RIDUZIONE COSTI DEGLI APPARATI AMMINISTRATIVI

L'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1 gennaio 2011 **le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, siano automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.** Sino al 31 dicembre 2013, tali compensi non potranno superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del medesimo comma. **La disposizione non si applica al trattamento retributivo di servizio.**

Si rammenta che già il comma 58 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 aveva stabilito che le somme riguardanti *indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità* comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali presenti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti da queste ultime controllati, fossero automaticamente ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. Il successivo comma, inoltre, aveva prescritto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e per un periodo di tre anni, i predetti compensi non potessero superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

Questa Amministrazione si è, a suo tempo, adeguata a tale ultima disposizione operando, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la riduzione delle indennità in parola nella prevista misura del 10%.

Per quanto attiene, invece, all'ulteriore, successiva riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, prescritta dal D.L. 78/2010, come convertito in Legge 122/2010, si rammenta che già nella seduta del 3 agosto 2010, il Consiglio di Amministrazione, tra le misure adottate nell'ambito del piano di rientro 2010 – 2012, ha deliberato la riduzione del 20% delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e del 30% delle medesime indennità e gettoni di presenza spettanti ai componenti il Senato Accademico, ai Direttori di dipartimento ed ai Presidi di facoltà.

La medesima delibera ha disposto che il numero di sedute retribuibili per ciascun anno non possa, in ogni caso, essere superiore a dodici.

In ottemperanza alla disposizione di legge in disamina, a decorrere dall'anno 2011, sarà, altresì, necessario operare la riduzione, nella misura prevista del 10%, ai compensi e gettoni di presenza, come risultanti alla data del 30 aprile 2010, corrisposti al Collegio dei Revisori dei Conti, al Nucleo di Valutazione di Ateneo ed al Garante degli Studenti. I compensi corrisposti a tali organi, come noto, non sono stati oggetto di riduzione nell'ambito del piano di rientro.

Il comma 21, art. 6, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, infine, che i **risparmi provenienti dalle riduzioni di spesa in argomento siano versati annualmente al bilancio dello Stato.** Circostanza, questa, che parzialmente vanifica i risparmi per indennità e gettoni di presenza conseguenti a quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 agosto 2010.

Il 10 per cento dei compensi, determinati ai sensi della predetta norma, dovrà conseguentemente, essere stanziato nel bilancio di previsione 2011 ed accantonato in apposito capitolo, di nuova istituzione, contrassegnato con il numero 106140 e denominato "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010", per essere successivamente rimborsato al bilancio dello Stato.

A tal riguardo, si osserva che già con circolare n. 2 del 22 gennaio 2010, nel commentare talune disposizioni di cui alla Legge 133/2008, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito che *“al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria (tra cui questa Università) dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa da versare al bilancio dello stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti (...).”* Di seguito si riepiloga l'entità dei risparmi di cui al presente paragrafo, che dovranno essere successivamente rimborsati allo Stato.

| | ORGANI | COMPENSO INDIVIDUALE ANNUALE RISULTANTE AL 30/4/2010 | N. COMPONENTI | IMPORTO TOT. ANTE 30/4/2010 | RIDUZIONE 10% (DA RIMBORSARE ALLO STATO) |
|---|---|---|----------------------|------------------------------------|---|
| A | Indennità di carica Rettore | € 71.856,00 | 1 | € 71.856,00 | € 7.185,60 |
| B | Indennità di carica Prorettore | € 13.472,00 | 1 | € 13.472,00 | € 1.347,20 |
| C | Gettoni di presenza al Prorettore per Consiglio di Amministrazione (Euro 242,10 x MAX 12 sedute x anno) | € 2.902,20 | 1 | € 2.902,20 | € 290,22 |
| D | Gettoni di presenza al Prorettore per Senato Accademico (Euro 242,10 x MAX 12 sedute x anno) | € 2.902,20 | 1 | € 2.902,20 | € 290,22 |
| E | Indennità di carica ai componenti il Consiglio di Amministrazione | € 8.083,80 | 24 | € 194.011,20 | € 19.401,12 |
| F | Gettoni di presenza ai componenti il Consiglio di Amministrazione (Euro 242,10 x MAX 12 sedute x anno) | € 2.905,20 | 24 | € 69.724,80 | € 6.972,48 |
| G | Indennità di carica ai componenti il Senato Accademico | € 4.041,90 | 38 | € 153.592,20 | € 15.359,22 |
| H | Gettoni di presenza ai componenti il Senato Accademico (Euro 242,10 x MAX 12 sedute per anno) | € 2.905,20 | 38 | € 110.397,60 | € 11.039,76 |
| I | Indennità di carica ai Direttori di Dipartimento | € 2.835,00 | 64 | € 181.440,00 | € 18.144,00 |
| L | Indennità di carica ai Presidi di Facoltà | € 2.835,00 | 15 | € 42.525,00 | € 4.252,50 |
| M | Compenso Collegio dei Revisori - Presidente | € 18.862,20 | 1 | € 18.862,20 | € 1.886,22 |
| N | Compenso Collegio dei Revisori - Vice Presidente | € 16.975,68 | 1 | € 16.975,68 | € 1.697,57 |
| O | Compenso Collegio dei Revisori - comp. Effettivo | € 13.473,00 | 3 | € 40.419,00 | € 4.041,90 |
| P | Compenso Collegio dei Revisori - comp. Supplente | € 10.778,40 | 2 | € 21.556,80 | € 2.155,68 |
| Q | Gettoni di presenza al Collegio dei Revisori dei Conti (Euro 135,00 x MAX 12 sedute per anno) | € 1.620,00 | 3 | € 4.860,00 | € 486,00 |
| R | Compenso all'Autorità Garante degli Studenti | € 7.746,86 | 1 | € 7.746,86 | € 774,69 |
| S | Compensi al Nucleo di Valutazione | € 9.000,00 | 9 | € 81.000,00 | € 8.100,00 |
| T | Gettoni al Nucleo di Valutazione (Euro 225,00 x MAX 12 sedute per anno) | € 2.700,00 | 9 | € 24.300,00 | € 2.430,00 |
| TOTALE RISPARMI DA RIMBORSARE ALLO STATO (CAP. 106140) | | | | | € 105.854,37 |

Al riguardo, infine, si ritiene opportuno precisare che risulta attualmente operante la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/23 dicembre 2002, che consente ai Dipartimenti di ricerca di integrare, con oneri a carico dei propri bilanci, le indennità di carica a favore dei rispettivi Direttori, per un importo annuo variabile, compreso tra Euro 600,00 ed Euro 1.500,00, correlato alla *“complessità delle funzioni svolte, connesse anche al volume del bilancio del Dipartimento ed al numero di afferenti allo stesso”*.

A parere della scrivente struttura, la variabilità di tale integrazione, l'esigenza di assicurare la corretta applicazione dell'art. 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito in Legge 122/2010, in particolare per quanto concerne le prescrizioni relative al rimborso, al bilancio dello Stato, delle somme relative alle riduzioni di spesa ivi previste, propendono per la revoca della citata delibera e della possibilità che i Dipartimenti di ricerca possano autonomamente disporre l'incremento, con propri fondi, delle indennità in parola.

Si provvederà, in sede istruttoria, a proporre la revoca della predetta decisione consiliare nell'ambito della delibera di approvazione del bilancio di previsione 2011.

▪ **SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E RAPPRESENTANZA**

L'art. 6, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che, **a decorrere dal 2011, la spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza non possa superare il 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.** La norma sancisce espressamente l'esclusione, da tale limite, delle spese per convegni organizzati dalle Università e dagli enti di ricerca. Al riguardo, con circolare n. 36 del 23 dicembre 2008, con riferimento ad analoga riduzione di spesa già disposta con Legge 133/2008, il Ministero dell'Economia e Finanze aveva precisato che *“la riduzione di cui trattatasi è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente ed organismo pubblico. Relativamente alle spese per convegni e mostre, i limiti predeterminati dalla normativa non trovano applicazione laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti interessati”*.

Ai fini del calcolo del limite dello stanziamento di spesa per l'anno 2011 riferito alle spese di rappresentanza e pubblicità, si è provveduto a rilevare la spesa sostenuta nell'anno 2009 (impegni ed economie vincolate) a valere sui capitoli 102340 **“Spese di rappresentanza”** e 102465 **“Spese promozione immagine”**, pari, rispettivamente, ad Euro 8.855,66 ed Euro 52.989,52. La previsione per i predetti capitoli di spesa, per l'anno 2011, non potrà, pertanto, superare, rispettivamente, gli importi di Euro 1.771,13 (8.855,66 x 20%) ed Euro 10.597,90 (52.989,52 x 20%).

Anche per tali riduzioni di spesa, il comma 21, art. 6, del D. L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010, prevede che i conseguenti **risparmi siano versati annualmente al bilancio dello Stato.** Se ne rappresenta, di seguito, l'entità.

| Capitolo di spesa | Spesa sostenuta nell'anno 2009 | Previsione di spesa 2011 (20%) | Risparmi da devolvere al bil. dello Stato (80%) |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| 102340 "Spese di rappresentanza" | 8.855,66 | 1.771,13 | 7.084,53 |
| 102465 "Spese promozione immagine" | 52.989,52 | 10.597,90 | 42.391,62 |

Gli importi rispettivamente di Euro 7.084,53 ed Euro 42.391,62 saranno conseguentemente stanziati nel bilancio di previsione 2011 ed accantonati in corrispondenza del capitolo 106140 **“Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010”**, per essere successivamente rimborsati al bilancio dello Stato.

Al fine di adempiere al divieto di sostenere spese di pubblicità in misura non superiore al 20% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2009, nel corso dell'anno 2011 le iniziative relative alla promozione dell'immagine dovranno essere gestite dall'Amministrazione centrale, nei limiti di spesa citati, **con divieto di assunzione di impegni di spesa di analoga natura da parte delle Facoltà.**

Le disposizioni relative alle riduzioni delle predette spese, ove sostenute nell'anno 2009, ed il conseguente obbligo di rimborso allo Stato dei relativi risparmi, trovano applicazione anche nei confronti dei Dipartimenti e Centri Interdipartimentali di Ricerca.

Giova, infine, rammentare, in materia di pubblicità, che l'art. 5, comma 1, della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, ha disposto che le **amministrazioni pubbliche siano tenute a destinare su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità, iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.**

Da ultimo, l'art. 41 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico della radiotelevisione" ha integrato i parametri finanziari di riferimento. In particolare, il legislatore ha previsto che le somme che le amministrazioni pubbliche destinano - per finalità di comunicazione istituzionale - all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, **devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei Paesi membri dell'Unione Europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.**

Coerentemente all'esigenza di ottemperare al disposto normativo, la previsione di bilancio relativa alle spese per la promozione dell'immagine sarà oggetto degli specifici accantonamenti di seguito riepilogati:

| Capitolo di spesa | Previsione 2011 | Accantonamento spese pubblicitarie su emittenti radiofoniche e/o televisive locali (almeno il 15%) | Accantonamento spese pubblicitarie su quotidiani e periodici (almeno il 50%) | Accantonamento spese pubblicitarie su altri mezzi (eventualmente ivi comprese le precedenti tipologie) |
|------------------------------------|-----------------|--|--|--|
| 102465 "Spese promozione immagine" | 10.597,90 | 1.589,69 | 5.298,95 | 3.709,27 |

Con Direttiva del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28 settembre 2009 sono stati forniti gli «indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177». Con riferimento all'oggetto della spesa, è stato specificato che «le spese destinate dalle Amministrazioni pubbliche per l'acquisto di spazi pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale, sono quelle relative alle somme impegnate per l'acquisto, a titolo oneroso, di qualunque spazio atto a veicolare avvisi o messaggi attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa, rivolto alla generalità dei cittadini, allo scopo di:

- a) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- b) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati, nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Non rientrano, pertanto, in tale ambito, le spese pubblicitarie connesse a forme di pubblicità obbligatoria, quali, ad esempio, quelle per pubblicazione di avvisi di gara o di bandi di concorso, sostenute in osservanza di precisi obblighi di legge, ovvero al fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali. Analogamente non rientrano in tale ambito le spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche per l'acquisto di spazi a seguito di provvedimenti amministrativi emanati per ragioni di necessità ed urgenza.

Ai sensi del citato articolo 41, sono, altresì, esclusi gli oneri relativi alla produzione degli strumenti pubblicitari come, ad esempio, le spese sostenute per la stampa di manifesti o *depliant*, le spese per la creatività, le spese tipografiche, cartacee ed informatiche. Sono, infine, escluse le spese sostenute per convegni o eventi, quelle effettuate a titolo di sponsorizzazione (queste ultime, come più avanti si dirà, oggetto di espresso divieto ad opera del D.L. 78/2010 a decorrere dall'anno 2011) e quelle relative a partecipazione a fiere, mercati e mostre».

▪ SPONSORIZZAZIONI

Il comma 9 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni nella Legge 31 luglio 2010, n. 122 prescrive che, a **decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche non potranno effettuare spese per sponsorizzazioni.**

È utile precisare quanto puntualizzato nella Circolare n. 36/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in merito alla qualificazione del contratto di sponsorizzazione. In particolare, "la caratteristica che differenzia la sponsorizzazione dalla pubblicità tradizionale, detta anche *adversating*, è rappresentata proprio dall'uso, in via indiretta, del messaggio pubblicitario: infatti, mentre nella pubblicità in senso stretto si reclamizza, in via immediata, il prodotto che costituisce oggetto diretto ed esclusivo dell'attività promozionale, nella sponsorizzazione, invece, il messaggio pubblicitario è inserito in un diverso ed autonomo evento (competizione sportiva, spettacolo artistico, ecc.), utilizzato per valorizzare ed accrescere la conoscenza del prodotto o dell'impresa/ente sponsorizzato».

Nell'anno 2011, pertanto, non potranno essere impegnate, tra le altre, spese per la concessione di contributi per la partecipazione ad eventi agonistici, ivi compreso l'acquisto di indumenti sportivi, ancorché riportanti la denominazione ed il logo di questa Università.

▪ **MISSIONI**

Ai sensi dell'art. 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 *“a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche ... non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, ... nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, ..., per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente”*.

Il successivo comma 21 prevede che i **risparmi provenienti dalle riduzioni di spesa in argomento siano versati annualmente al bilancio dello Stato.**

La previsione del Capitolo di spesa 101110 “Indennità di missioni” è stata, pertanto, quantificata nella misura del 50% dell'importo relativo al totale della spesa sostenuta nell'anno 2009, pari ad Euro 109.819,52, al netto dell'importo di Euro 9.000,00 concernente la spesa sostenuta nello stesso anno per missioni presso organismi internazionali o comunitari. L'importo da versare allo Stato ammonta, pertanto, ad Euro 50.409,76 (109.819,52 - 9.000,00) x 50%, mentre l'importo della previsione di spesa ammonta ad Euro 59.409,76 (50.409,76 + 9.000,00). Tale modalità di quantificazione della riduzione dello stanziamento per l'anno 2011 (50% delle spese 2009, al netto delle missioni internazionali) si fonda sull'assunto che, anche per l'anno 2011, questa Amministrazione potrà far fronte, per missioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, ad una spesa analoga a quella relativa all'anno 2009.

Nella tabella di seguito riportata si riepiloga la modalità di calcolo dello stanziamento 2011 e della quota da versare al bilancio dello Stato.

| MISSIONI (CAP. 101110) | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|------------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Spesa missioni 2009 | Spesa missioni per partecipaz. ad org. intern. o comunitari sostenuta nel 2009 | Spesa 2009 al netto missioni org. intern. o comunitari A - B | Riduzione 50% da versare allo Stato (A-B) x 50% | Previsione 2011 B + D |
| 109.819,52 | 9.000,00 | 100.819,52 | 50.409,76 | 59.409,76 |

L'importo di Euro 50.409,76, riferito al risparmio per missioni, dovrà conseguentemente essere stanziato nel bilancio di previsione 2011 ed accantonato in corrispondenza del capitolo 106140 “Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010”, per essere successivamente versato al bilancio dello Stato.

Il divieto di operare, in corso d'anno, variazioni in aumento delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa in esame, imporrà, nel corso dell'anno 2011, un oculato monitoraggio degli impegni assunti ed una puntuale pianificazione delle esigenze di missione, tale da non determinare, negli ultimi mesi dell'anno, la possibile interruzione dei servizi relativi alla mobilità.

Infine, si rammenta, in particolare per quanto attiene ai limiti di spesa operanti, in materia, per Dipartimenti e Centri Interdipartimentali, che nella seduta del 29/10-5/11/2010, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

- *che il limite del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per missioni di cui all'art. 6, comma 12, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applichi nei casi in cui il trattamento di missione sia correlato alla realizzazione di attività e progetti di ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, anche internazionali, commissionati da istituzioni pubbliche o private (PRIN, FIRB, ex 60%, etc.), nonché, più in generale, di progetti e linee di ricerca a finanziamento/cofinanziamento esterno e/o comunitario;*
- *che il predetto limite non si applichi, inoltre, ai casi in cui i trattamenti di missione siano correlati alla realizzazione di attività commerciali (c/terzi) o di consulenza commissionate e finanziate da terzi.*

In ordine alle suddette fattispecie, per le quali può ritenersi disapplicato il limite del 50%, il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 488 del 3 dicembre 2010, ha espresso il proprio parere favorevole.

Sta di fatto che, a parere della scrivente struttura, il limite del 50% per missioni dovrebbe ritenersi disapplicato, altresì:

- per le missioni necessarie ad assicurare il funzionamento delle sedi universitarie decentrate di Taranto e Brindisi. In tale ipotesi, infatti, le risorse finanziarie volte ad alimentare gli oneri di missione rivengono dallo specifico finanziamento previsto dagli accordi convenzionali sottoscritti con i rispettivi enti locali. Circostanza, questa, che esclude che i risparmi relativi alla riduzione di spesa del 50%, come prescritto dal comma 21, art. 6, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, possano essere rimborsati allo Stato.
- Per le missioni necessarie all'espletamento delle funzioni di componente esterno del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione. Tanto in ragione della imprescindibile esigenza di assicurare, all'interno di tali organi, la presenza di adeguate professionalità anche esterne all'Ateneo.
- Per le missioni necessarie a consentire il funzionamento delle commissioni, **di nomina ministeriale**, relative agli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

La disapplicazione del limite del 50% delle predette, ulteriori fattispecie di missioni, sarà proposta, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'esame del bilancio di previsione 2011, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione del preventivo parere. Si rammenta, infatti, che l'ultimo periodo del comma 12, art. 6 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, come convertito in Legge 122/2010, prevede che tale *"limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente"*.

▪ FORMAZIONE

L'art. 6, comma 13, del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122 introduce un limite alla spesa per attività di formazione. In particolare « **a decorrere dall'anno 2011 la spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, **per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ovvero tramite i propri organismi di formazione. **Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale**».

Con Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - ha fornito alcune indicazioni in materia di programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche alla luce della predetta disposizione normativa. La stessa ha precisato che « in virtù della ripartizione delle competenze tra lo Stato e le Regioni operata dall'art. 117 della Costituzione e confermata dalla recente giurisprudenza costituzionale, le indicazioni contenute nel presente atto si rivolgono esclusivamente alle attività delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle autorità indipendenti inserite nel citato conto economico consolidato.

Per tutte le altre amministrazioni, invece, esse costituiscono linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti». È stato precisato che «per attività esclusivamente formative devono intendersi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie *e-learning*». Inoltre, «dovrà essere cura di ciascuna Amministrazione la quantificazione dell'ammontare delle risorse utilizzate per azioni esclusivamente formative nel corso dell'esercizio finanziario 2009, attraverso una puntuale individuazione degli interventi finanziati e delle fonti di finanziamento. Al riguardo si precisa, altresì, che dovranno essere prese in considerazione solo le azioni formative realizzate con risorse stanziare nell'ambito del bilancio dello Stato, **senza considerare gli interventi finanziati con i fondi strutturali dell'UE**».

Il successivo comma 21 dello stesso articolo prevede che i **risparmi provenienti dalle riduzioni di spesa in argomento siano versati annualmente al bilancio dello Stato**.

Tenuto conto che la spesa sostenuta nell'anno 2009 per formazione ammonta ad Euro 144.353,22, si provvede ad iscrivere, in corrispondenza del capitolo 101070 "Spese per la specializzazione tecnica del personale tecnico amministrativo", la previsione di Euro 72.176,61 (50%). La differenza, pari al medesimo importo di Euro 72.176,61, è conseguentemente iscritta in corrispondenza del capitolo 106140 "Rimborsi al bilancio dello Stato di cui al D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010", per essere successivamente versata al bilancio dello Stato.

▪ **ACQUISTO, NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE AUTOVETTURE**

Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, il comma 14 dell'art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che «a decorrere dall'anno 2011, **le amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, **non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi**; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere».

Al riguardo, si rammenta che l'art.1, comma 11, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) aveva già previsto, per le spese sostenute per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture, un limite del 50% di quella sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2004. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - si è espresso in merito alla limitazione in argomento, precisando che il limite del 50% della spesa sostenuta nel 2004 per l'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture è cumulativo delle diverse tipologie di spesa «comprese quelle per bolli ed assicurazione che rientrano fra le spese di "esercizio" dei veicoli». Inoltre, è stato ribadito "che anche per le attività svolte utilizzando finanziamenti propri trovano comunque applicazione le riduzioni di spesa, laddove previste", prescrivendo, quindi, l'inclusione delle spese derivanti dalla gestione di progetti che beneficiano di finanziamenti esterni.

Nel limite devono essere considerate solo le spese per autovetture come individuate dall'art. 54, comma 1 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (ovvero *veicoli destinati al trasporto di persone aventi al massimo nove posti, compresi quello del conducente*). Inoltre, il limite di spesa risulta unico in quanto cumulativo delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Anche per tale fattispecie di riduzione di spesa, il successivo comma 21 dello stesso articolo prevede che **i conseguenti risparmi siano versati annualmente al bilancio dello Stato**.

Di seguito si rappresenta l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno 2009 in corrispondenza dei capitoli relativi all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e le riduzioni prescritte a decorrere dall'anno 2011.

| Capitolo di bilancio | Spesa sostenuta nell'anno 2009 | Previsione 2011 max 80% | Riduzione da rimborsare allo Stato (20%) |
|---|--------------------------------|-------------------------|--|
| 102410 "Noleggio autovetture" | 54.950,40 | 43.960,32 | 10.990,08 |
| 102415 "Spese per manutenzione, pedaggi e carburante" | 32.134,54 | 25.707,63 | 6.426,91 |

Si precisa che, in sede di rinnovo dei contratti di noleggio autovetture in *itinere*, si dovrà tener conto della circostanza che, anche per gli anni 2012 e successivi, la previsione di spesa per il noleggio di autovetture non potrà superare quella dell'anno in corso, come ridotta del 20%.

Il divieto di operare, in corso d'anno, variazioni in aumento delle disponibilità di cui ai predetti capitoli di spesa, imporrà, nel corso dell'anno 2011, un oculato monitoraggio dei consumi ed una puntuale pianificazione dell'utilizzo delle autovetture, tale da non comportare, negli ultimi mesi dell'anno, l'interruzione del servizio.

▪ MANUTENZIONE IMMOBILI

L'art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede una modifica alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 618, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) in materia di contenimento della spesa per manutenzione degli immobili. In particolare **il limite per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili** utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, **a decorrere dall'anno 2011, è determinato nella misura del 2% del valore dell'immobile utilizzato.** E' precisato che «resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

Pertanto, resta in vigore **il limite di spesa, pari all'1 per cento del valore dell'immobile, relativo all'esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Inoltre, per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato.** Entrambe le prescrizioni sono previste dal comma 618 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Per quanto concerne il rinvio ai commi 619 e seguenti, si rileva che gli stessi dispongono specifiche raccomandazioni in materia di monitoraggio della spesa (mediante imputazione a specifici capitoli di bilancio, di parte corrente per la manutenzione ordinaria, e di parte conto capitale per quella straordinaria). Sono inoltre previste: la possibilità di chiedere motivate deroghe al Ministro dell'Economia e delle Finanze, la prescrizione del versamento dell'eventuale differenza tra l'importo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008, secondo i criteri definiti dalla norma.

Si precisa che il valore del patrimonio immobiliare di Ateneo ammonta ad Euro 255.881.820,58. Pertanto, il limite di spesa (potenziale) per la sola manutenzione ordinaria di immobili, fissato nella misura dell'1% del patrimonio immobiliare dal comma 618 della Legge 244/2007, ammonta ad Euro 2.558.818,21. Tenuto conto che la spesa complessivamente impegnata nell'anno 2007 per manutenzione ordinaria di immobili ammonta ad Euro 1.670.532,59, inferiore al limite dell'1% del patrimonio immobiliare (Euro 2.558.818,21), non sussiste l'obbligo del versamento al bilancio dello Stato della relativa differenza, previsto dal comma 623 (ancora vigente) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

| SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI | |
|---|----------------|
| Valore patrimonio immobiliare | 255.881.820,58 |
| Limite 2011 per manutenzione ordinaria (1% del valore del patrimonio immobiliare) | 2.558.818,21 |
| Spesa impegnata 2007 per manutenzione ordinaria | 1.670.532,59 |

Nella tabella sopra riportata si evidenzia che non sussiste alcun obbligo di versamento all'erario, in quanto la spesa impegnata nel rendiconto finanziario 2007 per manutenzione ordinaria immobili è pari ad Euro 1.670.532,59, inferiore al valore ricalcolato in relazione alla normativa in esame (Euro 2.558.818,21).

▪ **PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CO CO CO**

L'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che «**a decorrere dall'anno 2011, (...) le Università (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.** Per le medesime amministrazioni la spesa per il personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (...) non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009». **L'ultimo periodo del comma dispone che il mancato rispetto dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.**

Si rammenta, al riguardo, che resta in vigore la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 188, della Legge 23 dicembre 2005, n.266, che consente alle Università di prescindere dalla limitazione di spesa *per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di contratti di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati all'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del Fondo per il Finanziamento Ordinario.*

Pertanto, nelle ipotesi di attuazione dei predetti servizi, il limite di spesa della norma in esame, ove tali servizi non risultino alimentati dal Fondo di Finanziamento Ordinario, può ritenersi elevabile.

Si rammenta, al riguardo, che anche per l'anno 2011, nel bilancio di previsione sarà iscritta la previsione di spesa, pari ad Euro 528.467,00, necessaria a far fronte al pagamento delle retribuzioni del personale stabilizzando, i cui contratti scadranno nell'anno 2012.

▪ FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

L'art. 9, comma 17, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 31 luglio 2010, n. 122 prescrive la sospensione della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2010/2012 del personale contrattualizzato «fatta salva l'erogazione della vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'art. 2, comma 35 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Per quanto concerne i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, si rammenta che **l'art. 67, comma 5, del Decreto Legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, a decorrere dall'anno 2009, la riduzione del 10% dei fondi certificati per l'anno 2004.** Gli importi corrispondenti a tale riduzione sono versati annualmente, entro il mese di ottobre, al bilancio dello Stato (l'importo versato nel corrente anno da questo Ateneo è stato di Euro 116.302,27).

Da ultimo, i commi 1 e 2 bis dell'art. 9 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 31 luglio 2010, n. 122, stabiliscono, per il periodo 2011 – 2013, rispettivamente:

- che «il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, **ivi compreso il trattamento accessorio**, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche ... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio ...».
- che «**l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, **non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio**».

Infine, in materia retributiva, il comma 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 31 luglio 2010, n. 122, prevede, tra gli altri, che *“per le categorie di personale di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 20 marzo 2001, n. 165 e s. m. (tra cui i docenti e i ricercatori universitari) che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto, per il predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”*.

▪ RIMBORSI AL BILANCIO DELLO STATO

Il comma 21 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 Luglio 2010, n.122, prevede il versamento annuale al Bilancio dello Stato dei risparmi derivanti dalle seguenti riduzioni di spesa:

- 10% degli importi risultanti al 30 aprile 2010 relativi a indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione, controllo, consigli di amministrazione, organi collegiali e titolari di incarichi di qualsiasi titolo (art. 6 comma 3);
- 80% delle spese sostenute nel 2009 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni, escluse le spese per convegni organizzati dalle Università (art. 6 comma 8);
- 50% della spesa sostenuta nel 2009 per spese per missioni (art. 6, comma 12);
- 50% della spesa sostenuta nel 2009 per spese per attività di formazione (art. 6, comma 13);
- 20% della spesa sostenuta nel 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (art. 6, comma 14).

Rimangono in vigore talune norme prescrittive di ulteriori rimborsi, ovvero:

- versamento, entro il 30 giugno, al bilancio dello Stato, dell'eventuale differenza tra l'importo delle spese di manutenzione ordinaria relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato per l'anno 2010 (art. 2 comma 623 della Finanziaria 2008);
- versamento, entro il mese di ottobre, del 10% dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa certificati per l'anno 2004 (art. 67, comma 6 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 113).

Con riferimento, infine, a quanto previsto dal comma 1, art. art. 69, del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6/8/2008 n. 133, secondo il quale «*con effetto dal 1 gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, prevista dai rispettivi ordinamenti, è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato...*», il competente Dicastero ha reso noto che provvederà al recupero dei relativi risparmi operando minori assegnazioni di cassa del Fondo di Finanziamento Ordinario.

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni limitative della spesa illustrate, nel corso dell'anno 2011 non potranno essere approvate variazioni di bilancio che prevedano l'incremento dei relativi, iniziali stanziamenti.

F.to
Il Dirigente
(Avv. Gaetano Prudente)

F.to
Il Capo Area
(Dott. Sandro Spataro)